

Legge federale sui disegni e modelli industriali

Modificazione del 16 dicembre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 1994¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 30 marzo 1900²⁾ sui disegni e modelli industriali è modificata come segue:

Art. 14a

¹ Se un disegno o modello è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto o modello industriale, effettuato o esplicante i suoi effetti in un altro Stato parte della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883³⁾ per la protezione della proprietà industriale, tale deposito di origine ha un diritto di priorità giusta l'articolo 4 della Convenzione. Tale diritto può essere rivendicato per lo stesso disegno o modello che, entro i sei mesi a decorrere dal primo deposito, è stato presentato in Svizzera per il deposito.

² È parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione industriale il primo deposito in uno Stato che non partecipa alla Convenzione ma accorda la reciprocità alla Svizzera.

³ Il diritto di priorità rende inopponibili al deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito.

Art. 14b

¹ Il diritto di priorità può essere rivendicato dal primo depositante o da chi ha acquisito il diritto del primo depositante di depositare in Svizzera una domanda di protezione del disegno o modello.

² Se il primo deposito, il deposito in Svizzera o ambedue questi depositi sono stati effettuati da una persona che non aveva diritto alla protezione del disegno

¹⁾ FF 1994 IV 923

²⁾ RS 232.12

³⁾ RS 0.232.01/.04

o modello, l'avente diritto può invocare la priorità derivante dal primo deposito.

Art. 14c

¹ Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'Ufficio federale della proprietà intellettuale (Ufficio) una dichiarazione di priorità. L'Ufficio può esigere la presentazione di un documento di priorità.

² Se non sono osservati i termini e le modalità prescritti nell'ordinanza, il diritto di priorità si estingue.

Art. 14d

¹ Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di deposito non dispensa il titolare del disegno o modello industriale dall'obbligo di provare l'esistenza di tale diritto.

² Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 14a cpv. 1 e 2).

Art. 14e

Se il disegno o il modello è stato reso accessibile al pubblico durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è opponibile al depositante se risulta direttamente o indirettamente:

- a. da un abuso manifesto a svantaggio del depositante o del suo dante causa, oppure
- b. dal fatto che il depositante o il suo dante causa abbia esposto il disegno o modello in un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta in Svizzera o in un altro Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio e se il depositante l'ha dichiarato all'atto della domanda di deposito e presentato sufficienti documenti a sostegno, ove l'Ufficio li richieda.

Art. 16 cpv. 1

¹ Ufficio di deposito è l'Ufficio federale della proprietà intellettuale.

Art. 25

¹ Chi commette intenzionalmente una delle infrazioni previste dall'articolo 24 è condannato al risarcimento dei danni e punito con la multa fino a 100 000 franchi o con la detenzione fino a un anno.

² *Abrogato*

Art. 27 cpv. 3

Abrogato

Art. 28 cpv. 1, 3 e 4

¹ Il giudice, su richiesta della persona legittimata ad agire, ordina i provvedimenti cautelari necessari. Può segnatamente esigere una descrizione precisa dell'oggetto indicato come contraffatto e degli strumenti ed utensili che hanno servito prevalentemente alla contraffazione ed ordina all'occorrenza il sequestro di questi oggetti.

³ Prima di ordinare i provvedimenti cautelari, il giudice sente la controparte; nei casi di pericolo nel ritardo, può ordinare misure provvisorie già in precedenza. In questo caso, la controparte dev'essere informata immediatamente dopo che è stata presa la misura.

⁴ Il giudice assegna al richiedente, accogliendo la domanda, un termine fino a 30 giorni per promuovere l'azione e lo avverte che le misure ordinate decadranno in caso di inosservanza del termine.

Art. 28a

¹ Se risulta che la domanda intesa a ottenere un provvedimento cautelare non era fondata su una pretesa di diritto sostanziale, il richiedente deve risarcire il danno cagionato alla controparte dal provvedimento preso; il modo e la misura del risarcimento sono fissati dal giudice conformemente all'articolo 43 del Codice delle obbligazioni¹⁾.

² L'azione di risarcimento si prescrive in un anno a decorrere dal momento in cui i provvedimenti cautelari sono decaduti.

³ La cauzione fornita dal richiedente gli è restituita solo quando sia stato accertato che non sarà promossa un'azione di risarcimento; il giudice può assegnare alla controparte un termine adeguato per promuovere l'azione avvertendola che in caso di inosservanza del termine la cauzione sarà restituita al richiedente.

Art. 29

¹ Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti sequestrati.

² Esso può ordinare, anche in caso di proscioglimento, la distruzione degli strumenti, utensili e altri mezzi che hanno servito prevalentemente alla contraffazione. Il prodotto netto della vendita degli altri oggetti confiscati è destinato al pagamento della multa, delle spese giudiziarie e dell'indennità dovuta alla parte lesa; il rimanente è devoluto al proprietario di detti oggetti.

¹⁾ RS 220

Art. 31

¹ Chi illecitamente munisce le sue carte d'affari, annunci o prodotti di una menzione o indicazione che induce a far credere che è stato depositato un disegno o modello in virtù della presente legge, è punito con la multa.

² *Abrogato*

IV. Intervento dell'Amministrazione delle dogane

Art. 33a

L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad attirare l'attenzione del titolare di un disegno o modello depositato se è dato il sospetto che è imminente l'importazione o l'esportazione di prodotti illecitamente copiati o contraffatti.

Art. 33b

¹ Il titolare di un disegno o modello depositato che abbia seri indizi per ritenere imminente l'importazione o l'esportazione di prodotti illecitamente copiati o contraffatti può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di rifiutare lo svincolo di tali prodotti.

² Il richiedente fornisce all'Amministrazione delle dogane le indicazioni necessarie per decidere in merito alla richiesta; le rimette in particolare una descrizione precisa dei prodotti.

³ L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente in merito alla richiesta. Può riscuotere un emolumento a copertura delle spese amministrative.

Art. 33c

¹ Se in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 33b l'Amministrazione delle dogane ha ragioni fondate di sospettare l'importazione o l'esportazione di un prodotto illecitamente copiato o contraffatto, ne informa il richiedente.

² L'Amministrazione delle dogane trattiene i prodotti in causa durante al massimo dieci giorni feriali a contare dal momento in cui ha informato il richiedente giusta il capoverso 1, onde permettere a quest'ultimo di chiedere provvedimenti cautelari.

³ In casi motivati l'Amministrazione delle dogane può trattenere i prodotti in questione durante altri dieci giorni feriali al massimo.

⁴ L'Amministrazione delle dogane può vincolare la ritenzione alla prestazione di un'adeguata cauzione da parte del richiedente, nella misura in cui si debba temere un danno dovuto alla ritenzione.

⁵ Il richiedente deve riparare il danno causato dalla ritenzione se i provvedimenti cautelari non sono stati ordinati oppure si sono rivelati infondati.

Titolo prima dell'art. 34

V. Disposizioni finali

II

La legge federale del 3 aprile 1914¹⁾ sui diritti di priorità relativi ai brevetti d'invenzione e ai disegni o modelli industriali è abrogata.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1994

Il presidente: Küchler

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 16 dicembre 1994

Il presidente: Claude Frey

Il segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1994²⁾

Termine di referendum: 27 marzo 1995

6987

¹⁾ CS 2 907; RU 1955 899

²⁾ FF 1994 V 1027

Legge federale sui disegni e modelli industriali Modificazione del 16 dicembre 1994

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1994
Année	
Anno	
Band	5
Volume	
Volume	
Heft	52
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.12.1994
Date	
Data	
Seite	1027-1031
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 022

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.